

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto

Il Funzionario Preposto

Al Presidente del consiglio comunale del Comune di Ginosa (TA)

Al Sindaco del Comune di

Ginosa (TA)

CORTE DEI CONTI



0004520-14/12/2016-SC_PUG-T75-F

All'Organo di Revisione del Comune di

Ginosa (TA)

Al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia

Oggetto: Delibera n. 199/PRSP/2016

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 30 novembre 2016, ai sensi dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore del Servizio di supporto dotte sa Marialuce Sciannameo





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione

Agostino Chiappiniello

Consigliere

Stefania Petrucci

Primo Referendario

Rossana De Corato

Primo Referendario

Cosmo Sciancalepore

Referendario

Carmelina Addesso

Relatore

a seguito della adunanza pubblica del 30 novembre 2016 ha adottato la seguente deliberazione VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.11/AUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 e n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2013 e 2014;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

 $\mathfrak{P}_{\mathbf{S}}$ TA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

A l'ordinanza n. 112/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato



COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 36103 DEL 15-12-2016 - TIPO: arrivo

l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

UDITI, per il Comune di Ginosa, il Sindaco, dott. Vito Parisi, ed il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Anna Rizzi.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Ginosa (TA) previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2013 e 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con note prot. n. 3101 e n. 3102 del 15 settembre 2016, indirizzate al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro delle richieste inoltrate, pervenivano a questa Sezione le note di risposta prot. c.d.c. n. 3517 e n. 3518 del 14 ottobre 2016. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014, differenza negativa di parte corrente e fondi vincolati non ricostituiti nel 2014, scarsa riscossione delle entrate per violazione del codice della strada e delle entrate da evasione, scarsa riscossione di residui vetusti e ruoli, mancata indicazione delle motivazioni sul mantenimento e la cancellazione dei residui, presenza di debiti fuori bilancio, mancata ricognizione e comunicazione dei debiti ai sensi dell'art 7 d.l. 35/2013, mancata rilevazione sistematica della reale consistenza del patrimonio, rapporti con gli organismi partecipati, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. ri 2,4,8 nel 2013 e nel 2014.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 112 del 10 novembre 2016, a convocare il Comune di Ginosa per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 24 novembre 2016, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 112 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 16 novembre 2016 con nota prot. 3987 del 16 novembre 2016.

Con nota prot. c.d.c. n. 4113 del 24 novembre 2016 venivano trasmesse le memorie a firma del Sindaco in vista dell'odierna adunanza. I chiarimenti forniti consentivano di superare la criticità relativa al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 ed ai rapporti con gli organismi partecipati.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Sindaco, dott. Vito Parisi, ed il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Anna Rizzi.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto



dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra

fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine e fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2013 e 2014 del Comune di Ginosa (TA), come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Situazione di cassa ed esposizione debitoria.

Nel passaggio dall'esercizio 2013 all'esercizio 2014 si è assistito ad un progressivo

peggioramento della situazione di cassa.

Nell'esercizio 2014, infatti, l'ente, oltre ad aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo di € 3.093.990,31, non è riuscito a ricostituire i fondi vincolati per insufficienza del fondo cassa (i fondi vincolati da ricostituire a fine esercizio erano pari ad € 1.942.776,16, mentre il fondo cassa al 31.12.2014 ammontava ad € 1.445.982,85).

La crisi di liquidità permane anche allo stato attuale, atteso che, come riferito in sede di controdeduzioni, l'importo di € 496.793,31, costituente il differenziale tra i fondi vincolati ed il fondo cassa al 31/12/2014, non è stato ancora del tutto ricostituito a causa dell'insorgere di nuovi vincoli e dell'utilizzo continuativo dell'anticipazione per tutto l'esercizio 2015. Alla data del 31/12/2015, infatti, i fondi vincolati ammontavano ad € 1.886.780,04 ed il fondo cassa ad € 211.151,01.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza (prot. c.d.c. n. 4113 del 24/11/2016) l'ente ha riferito che il permanere della criticità è imputabile all'operare congiunto di alcuni fattori: il riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio (prevalentemente da sentenza) mediante il finanziamento con avanzo di amministrazione, con costante assottigliamento del fondo cassa disponibile a causa della lenta riscossione dei residui attivi; l'anticipazione dell'IVA a carico della Regione Puglia (delibere di Giunta Regionale n. 2565 del 30.11.2012 e n. 2197 del 26.11.2013) sulle opere post alluvione finanziate con la misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 Asse I-Azione 3; il lento recupero delle entrate tributarie da evasione e di altre entrate dell'ente (tra cui, il recupero su rendicontazione dei fondi PAC, quali risorse a finanziamento degli interventi sociali del III piano di zona, di cui il Comune è ente capofila, i ritardati pagamenti della quota di compartecipazione alle spese del piano di zona per € 244.00,65, già oggetto di decreto ingiuntivo non opposto).

La lentezza nella riscossione delle entrate si è tradotta in una differenza negativa di parte corrente nel prospetto flussi di cassa, pari ad € 2.546.631,88 nel 2013 ed € 3.921.241,99 nel 2014.

Con riferimento a quest'ultimo dato, l'ente, nelle memorie, ha riferito che lo stesso non tiene conto, dal lato dell'entrata, della riscossione dell'anticipazione concessa, mentre il totale delle uscite è comprensivo dell'anticipazione di cassa rimborsata.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, osserva, tuttavia, che, pur procedendo alla neutralizzazione dell'anticipazione di tesoreria, il risultato rimane negativo anche nel 2014 per € 827.251,68, confermando la difficoltà di far fronte ai pagamenti correnti con le entrate correnti.

Sul piano della debitoria, sono stati forniti dati aggiornati sui debiti non ancora estinti alla data del 4.10.2016, da cui emerge che i debiti certi liquidi ed esigibili per fatture pervenute alla data del 31/12/2012 ammontano ad € 37.441,58, quelli per fatture pervenute nell'anno 2013 sono pari ad € 146.304,65 e quelli per fatture pervenute nel 2014 corrispondono ad € 72.418,47.

Il totale della debitoria rinveniente dagli anni 2012, 2013 e 2014 è, quindi, pari ad € 256.164,70.



A tale importo si devono aggiungere le ulteriori somme indicate dall'ente in sede di memorie e relative alle fatture dell'anno 2015 e dell'anno 2016 non estinte alla data del 21/11/2016, pari, rispettivamente, ad € 178.708,12 ed € 5.171.596,92.

Il Responsabile del servizio finanziario, in adunanza, ha precisato che l'elevato importo delle fatture relative all'anno 2016 è imputabile, in parte, a spese per la manutenzione delle strade, all'anticipazione dell'IVA per conto della regione ed al servizio di smaltimento rifiuti affidato alla CISA S.p.a. a cui l'ente paga circa € 600.000 all'anno per il servizio e circa € 1.000.000 per il costo del conferimento dell'umido (a fronte di una soglia di evasione della tariffa pari al 20% del totale).

Le difficoltà nel pagamento dei debiti trovano riscontro, oltre che nel superamento del parametro di deficitarietà n. 4, anche nel valore assunto dall'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP), pubblicato sul sito web dell'ente, che indica giorni medi di pagamento superiore ai limiti di legge ed in progressivo aumento, pari a 36,94 nel 2014, 53,87 nel 2015, 90,24 nel I trimestre 2016, 72,60 nel II trimestre 2016 e 145,03 nel III trimestre 2016.

Non è chiaro, inoltre, se siano state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti previste dall'art 9 d.l. 78/2009, in quanto, a fronte di una specifica richiesta avanzata in sede istruttoria, l'ente ha riferito, genericamente, che "garantisce in via prioritaria il pagamento dei servizi afferenti le funzioni istituzionali fondamentali ed i servizi essenziali ed a domanda individuale rivolti ai cittadini e le opere pubbliche finanziate con fondi vincolati in funzione dei flussi di entrata delle erogazioni delle anticipazioni erogate".

Si ricorda che, sulla base della disposizione sopra citata, l'ente deve adottare le opportune e specifiche misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha, altresì, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione del suddetto obbligo di accertamento è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

L'ente, infine, non ha ottemperato al disposto dell'art 7 d.l. 35/2013.

Ai sensi della citata disposizione, "le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1º giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore" (comma 3) e che "A decorrere dal 1º gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo" (comma 4). La disposizione assurge a norma precettiva perfetta, prevedendo, accanto al comportamento imposto, la sanzione per l'inadempienza: i dirigenti responsabili sono

assoggettati, infatti, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica (comma 2).

2. Riscossione delle entrate.

Sul fronte delle entrate, sono emerse criticità con riferimento alla lenta riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada e delle entrate tributarie.

Con riferimento al primo profilo, dai dati trasmessi in sede di istruttoria, è emerso che, a fronte di € 171.162,86 di residui 2014, l'ente, alla data di redazione del questionario, ha riscosso €47.387,05, mentre il 72,31% dei residui risultavano ancora da incassare, e, a fronte di €198.590,66 di residui 2013, l'ente, alla medesima data, ha riscosso € 89.713,95 con il 54,82% ancora da incassare.

Sotto il secondo profilo, a fronte di entrate accertate nel 2013 pari ad € 1.259.479,58 risultano riscossi € 6.657,58 nel 2013 ed € 226.073,05 nel 2014, e, pertanto, i residui 2013 ancora da incassare sono pari ad € 1.026.748,95. Dai dati forniti dal Comune emerge che, alla data attuale, sono stati riscossi residui 2013 per € 305.165,25, mentre il 70,28% è ancora da incassare.

Nell'anno 2014, invece, dal questionario risulta che, a fronte di entrate accertate pari ad €1.232.848,52, sono stati riscossi € 8.947,01, con residui 2014 ancora da incassare pari ad € 1.223.901,51. Alla data attuale, secondo quanto indicato dall'ente, sono stati riscossi residui 2014 per € 35.189,46, mentre il 97,12% è ancora da incassare.

Nel corso dell'istruttoria, sono state rilevate alcune discrasie tra i dati trasmessi e quelli indicati nel questionario, sia in relazione alle sanzioni per violazione del codice della strada sia in relazione alle entrate da evasione. L'ente, sul punto, ha chiarito che la divergenza è dovuta alla diversità della data di rilevazione delle riscossioni (riscossioni alla data di redazione del questionario e riscossioni alla data di redazione della nota di chiarimento).

Per il resto, ha confermato la criticità nella riscossione dei residui attivi, criticità che nell'esercizio 2013 ha determinato il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 2 Si richiama quanto già osservato con delibera n. 60/PRSP/2015 relativa ai rendiconti 2011 e 2012, ricordando che la scarsa riscossione è suscettibile di determinare l'insorgenza di responsabilità per danno erariale in conseguenza della possibile prescrizione del diritto di credito dell'ente.

3. Gestione residui.

Anche l'analisi della gestione dei residui attivi conferma la lentezza nella riscossione delle entrate.

Dal prospetto dei residui attivi con anzianità anteriore al 2010 da riscuotere alla data del 31/12/2014, infatti, risulta che, su un ammontare dei residui del titolo I pari ad \in 1.059.090,57, l'ente ha incassato \in 138.395,32, mentre la percentuale non riscossa è pari all'86,93%; su un totale di residui attivi del titolo III pari ad \in 161.904,00, sono stati incassati



€ 8.755,43 e risultano da incassare ancora il 94,59%; quanto ai residui del titolo VI pari ad € 8.599,87, nulla è stato incassato.

Al 30/09/2016 il report del concessionario della riscossione Soget mostra un aumento degli avvisi emessi, dell'importo riscosso e delle ingiunzioni di pagamento ed una riduzione degli importi in rateizzazione e dei ricorsi rispetto al report al 28/02/2015.

Tra i residui attivi vi è un credito nei confronti della società partecipata Ecolturist S.c.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto n. 55 del 20/07/2016, in relazione al quale l'ente ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare in data 14/10/2016 per la somma complessiva di € 81.072,33.

Sul piano del riaccertamento, dall'istruttoria è emersa la mancata indicazione delle ragioni in merito al mantenimento ed alla cancellazione dei residui, con conseguente rischio di conservazione in bilancio di residui attivi inesistenti o di difficile esazione e con inevitabili riflessi sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

Nelle memorie l'ente ha confermato la criticità, precisando che la gestione residui è stata oggetto di ulteriore attività di riaccertamento e che per i crediti iscritti in bilancio di dubbia esigibilità è stato determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità che ha trovato capienza nell'avanzo di amministrazione 2015.

4. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Nel corso dell'istruttoria è emersa la presenza di debiti fuori bilancio di rilevante importo per entrambi gli esercizi considerati, con conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 8.

Il Comune di Ginosa ha riconosciuto debiti fuori bilancio pari ad € 2.039.377,23 nel 2013 ed €190.893,23 nel 2014. Tra debiti segnalati dopo la chiusura dell'esercizio 2014, restano da riconoscere € 12.117,88 relativi a parcelle legali per le quali si sta definendo una soluzione transattiva.

Si tratta di criticità già censurata in sede di esame dei rendiconti 2011 e 2012 con delibera n. 60/PRSP/2015.

5. Mancato aggiornamento dell'inventario.

Con riferimento all'attività di inventariazione dei beni, l'Organo di revisione ha precisato che "l'inventario ha natura esclusivamente contabile" e che "non esistono rilevazioni sistematiche sulla reale consistenza del patrimonio dell'Ente".

L'ente ha riferito che, con determina nr. 1029 del 31/12/2015 del Responsabile del settore finanziario, è stato affidato alla ditta Gestam srl di Monopoli (Ba) l'incarico per la ricognizione e

l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune.

Il Collegio conferma la criticità per l'esercizio in esame, riservandosi di verificarne l'effettivo superamento in sede di analisi dei rendiconti degli esercizi futuri.

Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce una grave irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune e, a tal fine, è indispensabile che l'ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente. L'assenza di un inventario aggiornato, inoltre, rende inattendibile il rendiconto, impedisce la corretta applicazione dell'art 58 d.l. 112/2008 e la prevista attività di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

6. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per gli esercizi 2013 e 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, il Comune di Ginosa non rispetta nel 2013 i parametri per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie n. 2 (Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef) pari al 44,15%, n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente) pari al 67,27% e n. 8 (consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti) pari al 10,84%.

Nell'esercizio 2014, risultano superati i parametri n. 4, che ha assunto un valore del 49,94%, e n. 8 con un valore dell'1,02%.

Quanto al parametro n. 2, che dai dati SIRTEL risulta superato anche nell'esercizio 2014, l'ente ha precisato che il parametro "nella tabella riepilogativa sul portale SIRTEL risulta erratamente sforato, mentre il file XML inviato e pubblicato sul medesimo portale risulta correttamente estrapolato dal rendiconto 2014 approvato con D.C.S. 1 del 22.05.2015", riportando valori nei limiti della soglia.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti, 2013 e 2014 del Comune di Ginosa (TA), ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:

- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione o irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente, la differenza negativa di parte corrente nel prospetto flussi di cassa, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati nell'esercizio 2014, le difficoltà di cassa a cui si correla la rilevante esposizione debitoria e i tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, la lentezza nella riscossione delle entrate e la scarsa efficacia della lotta all'evasione, la scarsa movimentazione dei residui vetusti e l'inadeguatezza dell'attività di riaccertamento, la mancata ricognizione e comunicazione dei debiti ai sensi dell'art 7 d.l. 35/2013, la presenza di debiti fuori bilancio, la mancanza di rilevazioni sistematiche sulla reale consistenza del patrimonio dell'Ente, il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.ri 2, 4 e 8 nel 2013 e n.ri 4 e 8 nel 2014;
- 2) prescrive che l'ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti affinché valuti, con particolare riferimento al paragrafo n. 2, la sussistenza di danno erariale.
- 4) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente, nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 30 novembre 2016.

Il Magistrato relatore Carmelina ADDESSO

Agostino

depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)